



Prot. n. 9874

del 19/2/2016

OGGETTO: Decreto di nomina “ISPETTORE AMBIENTALE”

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria ordinanza n. 1018 dell'08 Gennaio 2016, esecutiva a termini di legge, ed avente per oggetto “Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio Comunale”, ha disposto che a far data dall'11 Gennaio 2016 tutte le utenze domestiche e non domestiche ricadenti nelle vie puntualmente indicate in apposito elenco allegato all'ordinanza medesima, che producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani secondo il vigente regolamento comunale (in quanto non contrastante con la normativa sopravvenuta), hanno l'obbligo di conferire detti rifiuti al servizio pubblico di raccolta in forma separata per frazioni omogenee, secondo sistemi, modalità e tempistiche specificate nei prospetti anch'essi allegati all'ordinanza citata;

- con successiva ordinanza n. 8631 del 15 febbraio 2016, anch'essa esecutiva a termini di legge, il Sindaco ha esteso le nuove modalità di espletamento del servizio di raccolta ad una seconda porzione della città, anch'essa puntualmente individuata da un elenco di vie che la compongono;

- il nuovo servizio di raccolta differenziata verrà progressivamente esteso a tutto il territorio comunale, adottando ulteriori ordinanze che, di volta in volta, rechneranno in allegato l'elenco delle vie nelle quali il servizio medesimo viene avviato;

- con le ordinanze n. 1018/2016 e n. 8631/2016 è stata disposta la dismissione dei cassonetti stradali, precedentemente posizionati e fruibili, dalle strade e dalle aree pubbliche ricadenti nelle zone oggetto di ordinanza, e che tale disposizione verrà contenuta anche nelle ordinanze da adottarsi in futuro, nelle previste fasi di espansione del servizio di raccolta “porta a porta”;

- nelle zone cui dette ordinanze si riferiscono, il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle ordinanze medesime nonché alle modalità e tempistiche indicate negli appositi opuscoli informativi e nei calendari forniti dal gestore del servizio;

- nei confronti di coloro i quali si rendono responsabili di violazioni sanzionabili, precisamente individuate nell'ordinanza medesima, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto dettato dalla legge 24/01/1981 n. 689 e ss. mm. ii., da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge;

premessi, altresì, che:

- con ordinanza n. 23886 del 04 aprile 2014 è stato disciplinato l'obbligo, da parte dei proprietari di animali di compagnia, di rimuovere le feci che gli stessi depositano sulle aree pubbliche, conferendo quindi le stesse nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, ove presenti, ovvero – in alternativa – nei cestini gettacarta posizionati lungo le strade urbane;

- la mancata osservanza di quanto disposto dalla citata ordinanza determina un rilevante decadimento dell'igiene e del decoro urbano, richiedendo l'adozione di misure di accertamento e controllo supplementari rispetto a quelle sin qui praticate;

Visto l'art. 13 della Legge Regione Puglia n. 37/2011 disciplinante l'Ordinamento della Polizia Locale, successivamente modificata dalla Legge Regione Puglia n. 2 del 5.3.2012, consente ai Sindaci dei



Comuni di avvalersi della facoltà di attribuire la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, al personale dell'azienda concessionaria del servizio di igiene pubblica, previo superamento di apposito corso di formazione;

Dato atto che, in ossequio alla Delibera di G.C. n. 62 del 05.03.2014, nel periodo compreso tra il 28 Dicembre 2015 e il 04 Gennaio 2016 è stato espletato il corso di formazione in parola, a cui hanno partecipato n. 5 unità dipendenti dall'ASM Molfetta, per un totale di n. 6 ore, risultanti idonee alle mansioni da attribuire e svolgere;

Considerato che ai Sigg. dipendenti ASM, incaricati del servizio, viene riconosciuta la funzione di "Ispettori Ambientali" a cui compete l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai punti potenzialmente oggetto di sanzione, come individuati dalle Ordinanze Sindacali n. 1018 dell'08 Gennaio 2016, n. 8631 del 15 febbraio 2016 nonché di tutte le altre di analogo oggetto, di futura adozione, intese ad estendere progressivamente il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani, cosiddetto "porta a porta" all'intero territorio comunale;

Considerato, altresì, che ai Sigg. dipendenti ASM, incaricati del servizio, viene riconosciuta la citata funzione di "Ispettori Ambientali" a cui compete altresì l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai punti potenzialmente oggetto di sanzione come individuati dall'Ordinanza Sindacale n. 23886 del 04 aprile 2014, intesa a disciplinare la rimozione, da parte dei proprietari degli animali di compagnia, delle feci rilasciate dal proprio animale sulle aree pubbliche;

Visti:

la Legge Regione Puglia n. 37 del 14.12.2011;

la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 05.03.2014;

le Ordinanze Sindacali n. 1018 dell'08 gennaio 2016, n. 8631 del 15 febbraio 2016 e n. 23886 del 04 aprile 2014 ;

DECRETA

Il Sig. MASTROGIACOMO GIUSEPPE, nato a Modugno (BA) il 05/10/1964 dipendente della ASM Molfetta s.r.l. - è designato "ISPETTORE AMBIENTALE" ed incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni di cui alle Ordinanze Sindacali n.23886 del 04 aprile 2014, n. 1018 dell'08 Gennaio 2016 e n. 8631 del 15 febbraio 2016 e successive di estensione del servizio di raccolta rifiuti "porta a porta".

Notificare il presente atto al dipendente ASM Srl Sig. MASTROGIACOMO GIUSEPPE, al Responsabile del Corpo di Polizia Locale Municipale, al Presidente e al Direttore Società ASM Srl Molfetta, al Dirigente del Settore Territorio e all'Assessore all'Ambiente.

Molfetta, li 17 9 FEB. 2016



IL SINDACO
Paola Natalicchio